

CIRCOLARE n° 07/2013**DATA: 06/02/2013****A/TO CA:** Datore di Lavoro / Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**DA/FROM:** TECNOLARIO S.r.l.**TEL/FAX N°:** 0341 / 49.42.10**N° PAG.:** 1**Oggetto: AUTOCERTIFICAZIONE DVR: PROROGA ANTICIPATA AL 31/05/2013**

Fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto interministeriale del 31/01/2013 sulle procedure standardizzate – chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare • Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30/11/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2012 • Legge di stabilità 2013: manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento • Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Novità	Con l'emanazione del Decreto interministeriale del 31/01/2013, è stato effettuato un chiarimento in merito alla proroga del termine per l'autocertificazione della valutazione dei rischi indicato all'interno della Legge di stabilità che citava: <i>"fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all'art. 6, c. 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30/06/2013"</i> , pertanto considerato che il decreto entra in vigore il 06/02/2013, il TERMINE ULTIMO E' IL 31/05/2013 .
Disposizioni	<u>"E' fissato al 31 maggio 2013 il termine di scadenza per la possibilità dei Datori di Lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione."</u> Pertanto a partire dal 1 giugno 2013 sarà obbligatorio per tutte le aziende redigere o un Documento di Valutazione dei Rischi secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. oppure redigerlo utilizzando le Procedure Standardizzate.
Nota 1	È importante sottolineare che sono escluse dalla possibilità di utilizzare le Procedure Standardizzate le aziende che pur avendo fino a 10 lavoratori: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sono aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni (è il decreto che detta le disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.) ✓ Presentano rischi particolari (art. 31, comma 6 del D.Lgs. 81/08) ✓ Sono centrali termoelettriche; ✓ Hanno impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; ✓ Effettuano attività di fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
Nota 2	Sono inoltre escluse dalla possibilità di utilizzare le Procedure Standardizzate le aziende aventi fino a 50 lavoratori che, oltre alle appartenenti alle tipologie sopra sopraelencate, espongono i lavoratori a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto.
Azione	Tutte le Aziende rientranti nel campo di applicazione dell'art. 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. devono provvedere ad adeguare i propri documenti secondo quanto previsto dai nuovi dettami legislativi.

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Tecnolario S.r.l.
Area Sicurezza**Tecnolario S.r.l.**